

IN BREVE:

1. Le novità per il concordato preventivo previste dal decreto Omnibus;
2. Novità IVA: ampliati i termini per la detrazione;
3. Trasmissione corrispettivi telematici: introdotta la soglia di tolleranza del 5%;
4. Liquidazione automatizzata dell'IVA: procedure per dichiarazioni omesse;
5. In vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo Unico IVA;
6. Criptovalute in bilancio: le linee guida dell'Agenzia delle Entrate;
7. Iper ammortamenti: termine perentorio di 60 giorni per le comunicazioni di conferma;
8. Chiarita l'incompatibilità fiscale dal 2027 tra regime IOSS e forfetario.

APPROFONDIMENTO:

Decreto Omnibus: nuovi vantaggi e ravvedimento speciale 2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale;

IN BREVE

1. Le novità per il concordato preventivo previste dal decreto Omnibus

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, artt. 28 e 29

Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) apporta modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di **premialità e semplificazioni** dirette ai contribuenti che decideranno di “rinnovare” il patto con il Fisco.

Vedi l'Approfondimento

2. Novità IVA: ampliati i termini per la detrazione

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 12

Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare attenzione al diritto alla detrazione. La disposizione interviene direttamente sugli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ampliando considerevolmente il periodo temporale entro il quale i contribuenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.

Questa modifica normativa rappresenta un importante passo verso la semplificazione e la tutela del contribuente, armonizzando le tempistiche di detraibilità con le dinamiche operative delle imprese. Il nuovo impianto normativo, operativo a partire dal 2026, permette infatti di esercitare la **detrazione, al più tardi, in occasione della presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto**. Tale estensione supera le rigidità precedenti, offrendo agli operatori economici una maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella regolarizzazione di eventuali omissioni documentali o formali.

L'intervento si inserisce nel più ampio quadro di revisione del sistema tributario nazionale, mirato a ridurre il contenzioso fiscale derivante da mere irregolarità formali o da ritardi nella ricezione della documentazione di acquisto. È fondamentale che i soggetti passivi d'imposta valutino attentamente l'impatto di tale novità sulla propria contabilità, verificando la corretta applicazione dei nuovi termini nelle dichiarazioni correnti. La norma, nel concedere questo margine temporale più ampio, richiede comunque una tenuta rigorosa dei registri contabili, affinché l'esercizio del diritto alla detrazione avvenga sempre nel pieno rispetto delle condizioni sostanziali previste dal legislatore.

3. Trasmissione corrispettivi telematici: introdotta la soglia di tolleranza del 5%

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33

Una delle novità di rilievo introdotte dal decreto correttivo Omnibus riguarda la modifica del regime sanzionatorio per le violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La norma prevede una soglia di **tolleranza del 5% per gli errori meramente formali che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.**

In particolare, la sanzione di 100 euro per singola trasmissione (con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre) non troverà applicazione nel caso in cui, tra il numero delle operazioni regolate tramite pagamento elettronico registrate e il numero dei pagamenti effettivamente accettati, si riscontri una discrepanza inferiore o uguale a tale soglia percentuale. Questa misura risponde all’esigenza di distinguere le infrazioni sostanziali, che comportano un effettivo minor versamento d’imposta, dalle discrasie tecniche o materiali che possono verificarsi nella prassi operativa quotidiana dei commercianti.

L’intervento mira a ridurre il rischio sanzionatorio per gli esercenti, introducendo criteri di maggiore ragionevolezza nel rapporto tra adempimento e accertamento. Tuttavia,

resta ferma la necessità di un monitoraggio costante e di una corretta gestione dei sistemi di pagamento e di emissione degli scontrini, poiché la soglia di tolleranza opera unicamente nei limiti specificati e non esonera dal rispetto degli obblighi di corretta memorizzazione dei dati fiscali.

4. Liquidazione automatizzata dell’IVA: procedure per dichiarazioni omesse

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, n. 239129, l’Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, introducendo procedure automatizzate basate sull’incrocio di banche dati. Tale intervento mira a efficientare l’attività di accertamento, valorizzando le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

La procedura consente all’Agenzia di **determinare l’IVA dovuta utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici, le comunicazioni periodiche (LIPE) e i versamenti già effettuati dal contribuente.** È importante notare che, nel calcolo dell’imposta, non viene considerato l’eventuale credito d’imposta

risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente, focalizzandosi esclusivamente sui flussi dell'anno oggetto di controllo.

Il contribuente riceverà una **comunicazione via PEC contenente le risultanze del controllo**. A seguito del ricevimento, è concesso un termine di 60 giorni per segnalare eventuali errori, fornire chiarimenti o procedere al pagamento delle somme dovute. Se il pagamento viene effettuato entro tale termine, la sanzione per l'omessa dichiarazione è ridotta a un terzo, senza possibilità di avvalersi della rateizzazione o della compensazione in F24. In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, le somme verranno iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Questa modalità operativa non pregiudica, in ogni caso, la possibilità per l'Agenzia di attivare l'ordinaria attività di accertamento per ulteriori verifiche.

5. In vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo Unico IVA

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

Con l'approvazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l'ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, il D.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 lascia il posto al nuovo Testo Unico dell'IVA.

Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il D.P.R. n. 633/1972, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:

- la disciplina delle **operazioni intracomunitarie** (D.L. n. 331/1993);
- il **regime del margine** per beni usati, antiquariato e arte (D.L. n. 41/1995);
- le disposizioni complementari in tema di **fatturazione elettronica e trasmissione telematica** (D.Lgs. n. 127/2015).

Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.

Il provvedimento ha **carattere prevalentemente compilativo**: non vengono stravolti i principi sostanziali dell'imposta, ma l'intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all'ossatura della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

6. Criptovalute in bilancio: le linee guida dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 luglio 2026, n. 200904

Con il recente provvedimento n. 200904 del 6 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove schede tecniche dedicate alle imprese aderenti al regime di adempimento collaborativo; con l'occasione ha fatto chiarezza anche sul

trattamento contabile delle criptovalute per i soggetti *OIC adopter*.

In assenza di una disciplina specifica nei principi contabili nazionali, lo standard setter ha chiarito che le valute virtuali rientrano nella definizione di **bene immateriale** (OIC 24), in quanto prive di consistenza fisica, non monetarie (non danno diritto a incassare importi determinati) e individualmente identificabili.

Sul fronte della classificazione in bilancio, il documento conferma l'approccio basato sulla "destinazione" decisa dalla direzione aziendale:

- se le criptovalute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, vanno iscritte tra le **immobilizzazioni al costo di acquisto**. Un aspetto cruciale è che **non sono soggette ad ammortamento**, assimilando la loro natura a quella di cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo (come i terreni o le opere d'arte). Resta tuttavia fermo l'**obbligo di svalutazione** (OIC 9) nel caso in cui il *fair value* (al netto dei costi di vendita) risulti inferiore al valore contabile;
- se le criptovalute sono detenute per la vendita nel normale ciclo operativo, vengono classificate tra le **rimanenze** (OIC 13) e **valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato** (*fair value*).

7. Iper ammortamenti: termine perentorio di 60 giorni per le comunicazioni di conferma

La gestione delle agevolazioni relative all'iper ammortamento ex legge n. 199/2025 richiede la massima attenzione al rispetto delle scadenze procedurali. In linea con il decreto ministeriale del 7 maggio 2026, le imprese che hanno ottenuto un esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE devono trasmettere la **comunicazione di conferma entro un termine perentorio di 60 giorni**.

Le istruzioni operative, aggiornate al 21 luglio 2026, hanno fugato ogni dubbio interpretativo: il computo dei giorni è da intendersi come **60 giorni di calendario**, eliminando il riferimento precedente ai giorni "lavorativi". L'inosservanza di tale termine comporta il mancato perfezionamento della procedura di accesso al beneficio fiscale.

È opportuno sottolineare che la comunicazione di conferma rappresenta un passaggio formale essenziale, da redigere secondo lo **specifico modello** predisposto. Il revisore legale, chiamato a certificare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, deve verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione contabile prodotta dall'impresa. Si raccomanda pertanto di avviare tempestivamente l'attività di

verifica documentale, analizzando fatture, pagamenti e verbali di interconnessione, per garantire la completezza del fascicolo a corredo della pratica. La tracciabilità delle operazioni e la conformità documentale costituiscono il presupposto imprescindibile per l'attestazione del credito d'imposta e per la tenuta dello stesso in caso di futuri controlli dell'Autorità fiscale.

8. Chiarita l'incompatibilità fiscale dal 2027 tra regime IOSS e forfetario

Il quadro normativo relativo all'IVA nell'e-commerce subisce un ulteriore consolidamento in vista delle modifiche operative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. Sulla scia del recepimento della direttiva 2025/516/UE (c.d. "Direttiva ViDA"), emerge con chiarezza il principio di incompatibilità tra il regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e il regime di franchigia per le piccole imprese. Le note esplicative aggiornate e la prassi comunitaria mirano a prevenire distorsioni nell'applicazione dell'imposta, stabilendo un divieto di cumulo tra i due regimi semplificati.

In termini pratici, **il soggetto passivo che abbia optato per il regime delle piccole imprese non potrà avvalersi contestualmente dell'IOSS**, e viceversa. Sebbene tale orientamento trovasse già riscontro nelle linee guida del Comitato

IVA, le recenti consultazioni sullo schema di recepimento della normativa comunitaria hanno definitivamente superato i precedenti dubbi interpretativi sollevati dalla prassi nazionale, sancendo in modo esplicito l'incompatibilità. Ciò include anche il **regime forfetario** di cui alla legge n. 190/2014, che risulta incompatibile con l'adesione all'IOSS.

La portata di tale restrizione è rilevante per le realtà imprenditoriali che operano nel commercio elettronico transfrontaliero. Gli operatori dovranno procedere a una pianificazione fiscale attenta, valutando la convenienza dell'uno o dell'altro regime in funzione del proprio modello di business e dei mercati di riferimento. L'adesione all'IOSS, pur semplificando gli adempimenti doganali e dichiarativi per le vendite a distanza, preclude l'accesso ai benefici fiscali dei regimi agevolati domestici. La corretta opzione richiede una valutazione strategica che tenga conto non solo della gestione operativa del commercio online, ma anche della compatibilità complessiva con la posizione IVA soggettiva.

APPROFONDIMENTO

DECRETO OMNIBUS: NUOVI VANTAGGI E RAVVEDIMENTO SPECIALE 2023 PER CHI RINNOVA IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) apporta modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di **premialità e semplificazioni** dirette ai contribuenti che decideranno di "rinnovare" il patto con il Fisco.

Ecco i punti chiave del provvedimento:

- **rigore sui requisiti di accesso:** il decreto stabilisce l'assoluta nullità, fin dall'origine, per le adesioni al concordato effettuate in assenza dei requisiti necessari o in presenza di cause di esclusione. Per le società e associazioni, l'accesso è vincolato all'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) da parte dei soci, pur con deroghe previste per l'ingresso di nuovi soci con redditi fino a 35.000 euro;
- **potenziamento dei benefici per il rinnovo:** chi rinnova l'accordo per il biennio 2026/2027, dopo aver già aderito per 2024/2025, godrà di notevoli agevolazioni: l'innalzamento a 100.000 euro annui della soglia di esonero dal visto di conformità per compensazioni e

rimborsi IVA, la soglia a 70.000 euro per l'esonero dal visto sulle imposte dirette e IRAP, l'anticipo di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, l'esonero dal pagamento degli interessi sui versamenti rateali in scadenza relativi al biennio in questione;

- **ravvedimento speciale 2020-2023:** viene introdotta una misura straordinaria per i soggetti ISA che confermano il rinnovo al CPB, la possibilità di sanare i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 tramite il versamento di un'imposta sostitutiva (aliquote dal 10% al 15% calcolate in base al punteggio ISA). Per gli anni legati alla pandemia (2020 e 2021) è prevista un'ulteriore riduzione dell'imposta del 30%;
- **gestione degli errori e cause di decadenza:** in caso di omissioni o errori che alterino i ricavi, è possibile integrare la dichiarazione per rideterminare il reddito concordato, sanando le sanzioni con il ravvedimento operoso. La decadenza dal concordato scatta se il reddito effettivo risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato, ma la punibilità è esclusa in caso di pagamento integrale del debito;
- **proroga dei termini di accertamento:** per coloro che si avvalgono del ravvedimento speciale, i termini per l'accertamento sull'annualità 2023 slittano al 31 dicembre 2029. Inoltre, per tutti coloro che rinnovano il CPB per il 2026/2027, i termini di accertamento in

naturale scadenza al 31 dicembre 2026
subiscono una proroga generalizzata al 31
dicembre 2027.

Siamo a disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui
temi affrontati.

Cordiali saluti.